



DURC | Le nuove regole dopo il c.d. “Decreto del Fare”

Cosa cambia negli appalti pubblici e nell’edilizia privata dopo la L.98/2013

Vigenti dal 21 Agosto 2013

APPALTI PUBBLICI

1. **ACQUISIZIONE D’UFFICIO** | La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore acquisisce d’ufficio il DURC per ogni fase dell’appalto, ossia:
 - a. Verifica dichiarazione sostitutiva (art. 38, comma 1, lettera i), Codice Appalti);
 - b. Aggiudicazione contratto (Art. 11, comma 8, Codice Appalti);
 - c. Stipula contratto;
 - d. Pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o del Saldo Finale (SF);
 - e. Per i seguenti certificati:
 - i. Collaudo,
 - ii. Regolare esecuzione,
 - iii. Verifica di conformità,
 - iv. Attestazione regolare esecuzione.
2. **CAUSE ESCLUSIONE** | Il DURC, quale possibile elemento causa di esclusione, viene obbligatoriamente acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore (Art. 38, comma 3, Codice Appalti).
3. **VALIDITA’** | Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
4. **CONTRATTUALIZZAZIONE** | Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità, rilasciato per la verifica della dichiarazione sostitutiva, anche per l’aggiudicazione del contratto e la stipula dello stesso (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
5. **USO PER APPALTI DIVERSI** | Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
6. **RICHIESTA PERIODICA** | Dopo la stipula del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori acquisiscono periodicamente il DURC ogni 120 giorni, utilizzandolo per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per i certificati (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).



7. **SALDO FINALE** | Un nuovo DURC deve essere sempre e comunque acquisito d'ufficio per il pagamento del saldo finale, indipendentemente se sia ancora in corso di validità un precedente DURC (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
8. **SUBAPPALTO** | Ai fini di qualsiasi pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del sub-appalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC, in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i sub-appaltatori (Art. 118, comma 6, Codice Appalti).
9. **DURC DIGITALE** | Il DURC viene obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore tramite strumenti informatici, ossia tramite:
 - a. lo Sportello Unico Previdenziale (SUP): www.sportellounicoprevidenziale.it;
 - b. la Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - c. la Firma Elettronica (DURC in formato PDF ma con estensione ".P7M", leggibile con il programma "DiKe" (Digital Key) gratuitamente messo a disposizione da InfoCert: www.infocert.it).(Art. 31, comma 4, L. 98/2013)
10. **INTERVENTO SOSTITUTIVO** | Nel caso in cui il DURC acquisito d'ufficio segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne trasferiscono il dovuto (secondo quanto indicato nel DURC) agli enti previdenziali, assicurativi e alle casse edili di competenza (Art. 31, comma 3, L. 98/2013).
11. **TITOLI DI PAGAMENTO** | Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico (Art. 31, comma 7, L. 98/2013).

EDILIZIA PRIVATA

1. **LAVORI IN ECONOMIA** | Non deve essere richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia, ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell'immobile e senza il ricorso a imprese (Art. 31, comma 1-bis, L.98/2013).
2. **VALIDITA'** | Sino al 31 dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni.



REGOLE GENERALI

1. **SOLLECITO REGOLARIZZAZIONE** | In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio positivo del DURC, prima dell'emissione negativa dello stesso o del suo annullamento (in caso di rilascio antecedente), viene data possibilità all'impresa di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni. Il sollecito dovrà avvenire obbligatoriamente tramite PEC, o dell'impresa o di un suo professionista delegato (consulente del lavoro), in cui saranno esplicitate in modo analitico le cause dell'irregolarità (Art. 31, comma 8, L. 98/2013).
2. **VALIDITA'** | Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, così come per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa tutta, il DURC ha validità 120 giorni dalla data del suo rilascio (Art. 31, comma 8-ter, L. 98/2013).
3. **AGEVOLAZIONI** | Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo e finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le PA procedenti (anche tramite eventuali gestori privati o pubblici dell'intervento), sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, ossia acquisendo d'ufficio il DURC (Art. 31, comma 8-quater, L. 98/2013).
 - a. La concessione delle agevolazioni è disposta solo in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio (Art. 31, comma 8-quinquies, L. 98/2013).
4. **PREZZO PIU' BASSO** | Negli appalti pubblici il prezzo dell'opera o dei servizi o delle forniture deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale (oltre che dei costi della sicurezza), ossia calcolato sulla base del personale stimato e remunerato secondo i parametri del contratto nazionale di settore (CCNL Edilizia), a cui si aggiungono le voci retributive della contrattazione integrativa di secondo livello, provinciale per l'edilizia (CIPL). (Art. 82, comma 3-bis, Codice Appalti).